



# COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

--- COPIA ---

Codice Ente: 10340

DELIBERAZIONE N. 25

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	<b>ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)" E DELLE SCADENZE PREVISTE PER L'ANNO 2013</b>
----------	---

L'anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **settembre** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **20:30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	<i>Bettinsoli Iside</i> <i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>Bettinsoli Bruno</i>	X	
3.	<i>Bettinsoli Simone</i>	X	
4.	<i>Zappa Enrica</i>	X	
5.	<i>Freddi Katiuscia</i>	X	
6.	<i>Pedersoli Alberto</i>	X	
7.	<i>Bisioli Irene</i>	X	
8.	<i>Pintossi Fausto</i>	X	
9.	<i>Ambrosi Mauro</i>	X	
10.	<i>Zappa Giacomo</i>	X	
11.	<i>Zappa Adriana</i>		X
12.	<i>Zoccarato Graziano</i>		X
13.	<i>PRANDINI ERICA</i>	X	

Assiste il Segretario comunale: **SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA DOTT.SSA BARILLA.**

Il Signor **Bettinsoli Iside** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 25

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)" E DELLE SCADENZE PREVISTE PER L'ANNO 2013**

---

Introduce l'argomento il Sindaco il quale illustra le principali novità in merito al tributo ed alle relative disposizioni contenute nel Regolamento.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Bruno Bettinsoli.

Interviene il Consigliere Giacomo Zappa il quale dichiara che quando si parla di Regolamenti a Lodrino il suo disagio è profondo. Dichiara che la Tares non è stata inventata dall'Amministrazione Comunale e che il principio della tassa è che chi produce più rifiuti dovrebbe pagare di più; manca, però, l'aspetto educativo che viene del tutto ignorato. La popolazione andrebbe istruita in tal senso ed i costi sono un dato di fatto: per questo esprime parere contrario.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

**Visto** in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

**Visto** inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**Visto** altresì comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 che recita:

"1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011."

**Vista** la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 il termine ultimo entro il quale gli Enti Locali devono approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ulteriormente spostato al 30 settembre 2013 con la Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;**

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Marco rag. Mattei ricevuto in data 23/09/2013;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Attestato** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**Con voti** favorevoli n. 09, astenuti n. 00 e contrari n. 02 (Giacomo Zappa e Prandini Erica), espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
3. Di fissare limitatamente all'anno 2013, come citato nell'art. 42 del Regolamento TARES, il pagamento del tributo in n. 1 (una) rata scadente nel mese di Novembre 2013.
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Indi previa apposita e separata votazione palese che ha data il seguente risultato:

favorevoli n. 11, contrari n. 00 ed astenuti n. 00 espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti e votanti

**D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D:Lgs. 267/2000.







**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
*F.to Bettinsoli Iside*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA  
DOT.SSA BARILLA*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **\_08/10/2013\_** Reg. Pubblicazioni N.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to SEGRETARIO COMUNALE CARMELINA  
DOT.SSA BARILLA*

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

*Lodrino, \_\_\_\_\_*

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data **\_\_03/11/2013\_\_**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

IL SEGREARIO COMUNALE